

(N. 783)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati (Commissione speciale per l'esame dei provvedimenti sul teatro e sulla cinematografia) nella seduta del 15 dicembre 1949 (V. Stampato N. 928)

presentato dal **Presidente del Consiglio dei Ministri**

(DE GASPERI)

di concerto col **Ministro delle Finanze**

(VANONI)

e col **Ministro del Tesoro**

(PELLA)

TRASMESSO DAL **PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA**
IL 16 DICEMBRE 1949

Proroga di provvidenze a favore del Teatro.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le provvidenze a favore del teatro, previste dall'articolo 1 del decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62, sono prorogate sino al 31 dicembre 1954.

Art. 2.

A decorrere dal 1° gennaio 1950, e sino al 30 giugno 1952, la quota dei diritti erariali destinata, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 maggio 1946, n. 538, a favore degli Enti autonomi lirici, della Istituzione dei concerti dell'Accademia di Santa Cecilia e di altri Enti ed Istituzioni teatrali e musicali non aventi scopo di lucro, è elevata dal 12 al 15 per cento, sempre al netto dell'aggio spettante alla Società italiana autori ed editori.

Art. 3.

Per la erogazione dei fondi di cui agli articoli precedenti, si applicano le disposizioni dell'articolo 2 del decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62.

Art. 4.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri può disporre in qualunque momento l'esame delle gestioni teatrali sovvenzionate.

Art. 5.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro, verranno emanate le norme per la esecuzione della presente legge.

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI.